

P  
I  
A  
N  
O

C  
A  
V  
E

P.R.A.C.

VENETO 30

*Anno 3/ numero 3*

Periodico dell'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale del Veneto

**Veneto30 - Speciale PRAC**

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" - Reg. Trib di Venezia n. 691/1981

Consiglio regionale del Veneto

Ufficio Stampa e comunicazione S. Marco 2321 30124 Venezia

(041 270111 041 270 1261)

Direttore responsabile: Antonio Franzina

Redazione: Remigio Ruzzante - Massimiliano Ferrati - Alessandro Ovizach;

Editing e Realizzazione grafica: Beatrice Bacinello;

Video: Nicola Scarpelli Foto: Caterina Vianello;

Segreteria organizzativa: Luisa Locatelli, Fabiana Bianco

Collaboratori: Elena Dell'Andrea, Elisa Lorenzin, Angelica Montagna, Cinzia Sgambaro; Massimo Tonizzo

***Hanno contribuito alla realizzazione del numero di Veneto30 - Speciale PRAC, la dott.ssa Michaela Colucci della Seconda Commissione consiliare e il dott. Carlo Giacchetti del Servizio Affari giuridici e legislativi***

*Questo numero di Veneto 30 è dedicato alla nuova legislazione sulle Cave e al Piano regionale attività di Cava (Prac), lo strumento di pianificazione per il settore estrattivo.*

*Si tratta di provvedimenti di straordinaria rilevanza e per molti aspetti qualificanti la legislatura in quanto giungono a colmare ritardi e mancate approvazioni che hanno dilatato nei decenni l'adozione di strumenti compiuti e in grado di dare una risposta alle esigenze del comparto come di tutela del territorio.*

*Per riguarda la nuova legge, essa nasce come testo coordinato dei progetti di legge n. 28 e 153, integrato con gli emendamenti e le osservazioni acquisite in sede di audizione ritenute accoglibili e presenta almeno una dozzina di principali elementi di innovazione rispetto alla normativa precedente risalente ancora alla Legge regionale 07 settembre 1982, n. 44.*

*Il Piano regionale attività di cava è per molti aspetti una novità, visto che fino a quest'anno, dall'approvazione delle Legge 44 del 1982, non era mai stato approvato un vero e proprio piano, per quanto ne fossero stati predisposti due, il primo nel 1987 e il secondo nel 2003: nei fatti, la legge 44 è stata in esercizio per trent'anni con norme transitorie ormai giunte al limite della loro applicabilità.*

*Questo breve excursus ci spiega l'importanza e la valenza dei provvedimenti che Veneto30 presenta in questa sua edizione nella coscienza che la nuova legge sulle cave e il Prac costituiscano strumenti di rilevanza per la gestione del territorio in un settore alquanto complesso e strategico per la nostra realtà.*

*Il Presidente del Consiglio regionale  
Roberto Ciambetti*

## DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A: "NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA" (PDL N. 153 E PDL N. 28)



**L**a legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, disciplina dell'attività di cava, è stata approvata ben oltre un trentennio fa ma - pur ispirata a principi allora innovativi - non ha mai ricevuto piena ed efficace attuazione.

Lo strumento legislativo del 1982 conferisce, infatti, la funzione pianificatoria dell'attività di cava alla Regione ed alle province, rispettivamente competenti alla redazione del **Piano Regionale dell'Attività di Cava (FRAC)**, del **Piano Provinciale dell'attività di Cava (PPAC)** nonché, quanto alle province, del Programma Provinciale di Escavazione (PPE).

E, tuttavia, la mancata approvazione del FRAC - e, conseguentemente, dei piani di livello inferiore - ha determinato un regime di regolamentazione ridotto, rispetto alla volontà del legislatore. La legge si dotò di un regime transitorio, limitato - nelle intenzioni - all'assunzione degli strumenti di piano ma, nei fatti, radicatosi come base giuridica per l'attività estrattiva regionale dell'ultimo trentennio. L'attività estrattiva in Veneto è pertanto rimasta vincolata a detto regime transitorio che, d'altro canto, nel tempo ha manifestato gli inevitabili limiti.

Nel corso degli anni sono stati presentati alcuni disegni di legge di novellazione per la disciplina dell'attività di cava. E la Giunta regionale adottò una prima proposta di PRAC con deliberazione n. 92 in data 17.02.1987, rimasta senza seguito. Successivamente, con deliberazione n. 135/CR del 21.10.2008, la Giunta assunse una proposta di PRAC, modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, che però non venne approvata dal Consiglio Regionale. Ugualmente, nel 2014 la Giunta presentò un nuovo disegno di PRAC, rimasto tale perché non approvato. Come noto, la mancata definizione del PRAC, quale strumento di pianificazione del settore, previsto nei

suoi contenuti e finalità e disciplinato per la sua approvazione dalla legge regionale n. 44 del 1982, pur a fronte - come ricordato - di reiterate iniziative assunte in diverse legislature dalla Giunta regionale e di relative istruttorie condotte dai competenti organi del Consiglio regionale, ha determinato, con il progressivo esaurimento delle potenzialità applicative della disciplina transitoria della legge regionale n. 44 del 1982, le condizioni per un contenzioso, intrapreso dagli operatori del settore nell'anno 2016 volto a vedere approvato il Piano quale strumento di definizione delle condizioni di esercizio dell'attività estrattiva nel territorio regionale.

La Regione è risultata soccombente in tutti i gradi del giudizio per la mancata definizione ed approvazione del PRAC, ivi compreso il giudizio di ottemperanza avanti al TAR Veneto, attivato dai ricorrenti per conseguire l'esecuzione del giudicato formatosi sulla vicenda e conclusosi con la nomina di Commissario ad acta e la definizione di un termine finale per la adozione del PRAC.

E' pure noto come l'intervento del legislatore regionale con l'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016, recante prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava, ha determinato le condizioni per rivolgere istanza al TAR Veneto, ai sensi del codice del processo amministrativo ed al fine di conoscere se ed in che misura tale disposizione, a prescindere dai rilievi di legittimità costituzionale formulati

dal Governo ed in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, possa essere assunta quale prima forma di esecuzione del giudicato e comunque per conseguire, attesa l'attività istruttoria in corso presso i competenti organi, l'individuazione di un ulteriore, ultimo e perentorio termine per provvedere. L'udienza già fissata per il giorno 8 novembre 2017 e rinviata - atteso lo stato di avanzamento e la programmazione dei lavori della Commissione consiliare in ordine al testo di legge e alla proposta di PRAC - ha condotto alla definizione del termine ultimo del giorno 22 marzo 2018.

In tali limiti, il tema della definizione del PRAC con la sua approvazione da parte del Consiglio regionale, rimane nella disponibilità del legislatore regionale che, nell'esercizio della sua discrezionalità ha altresì ritenuto di ridefinire il quadro normativo di riferimento per il settore, come emerge dalla presentazione di proposte di iniziativa legislativa, anche della stessa Giunta regionale, quale nuovo quadro di riferimento legislativo e programmatico per il settore della attività estrattiva.

**E improcrastinabile, è stata avvertita, infatti, la necessità di una nuova disciplina nel suo complesso**, se si considerano la modificazione che il quadro normativo generale ha subito nel tempo, il mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori legati all'attività estrattiva ed una sempre maggiore e diffusa sensibilità verso le problematiche legate alla tutela dell'ambiente.

Come già si evidenziava, ad esempio, con la legge 44, al PRAC - disciplinante l'attività di coltivazione dei materiali di Gruppo A - succedono un Piano Provinciale dell'Attività di Cava (PPAC) e un Programma Provinciale di Escavazione (PPE), entrambi predisposti dalle province sulla base del PRAC e delle indicazioni dei comuni.

La pianificazione delle attività di coltivazione degli altri materiali, quelli individuati nel gruppo B, viene invece lasciata alle province, le quali possono stabilire i materiali e i territori escavabili, salva la possibilità per la Regione, in sede di PRAC, di dettare criteri e modalità particolari per la coltivazione riferiti anche alle cave di materiali di gruppo B. Questa impostazione, pur raffigurando una corretta organizzazione istituzionale del settore, tesa a valorizzare il ruolo degli enti locali, prevede un'articolazione su ben tre livelli della pianificazione, risultando eccessiva, poco funzionale e non rispondente alle attuali esigenze di operatività delle imprese del settore.

D'altro canto, nel disegno della legge regionale n.44 del 1982 la stessa suddivisione dei materiali nei due gruppi A e B viene concepita in ragione della sola estensione territoriale delle attività estrattive, senza fare riferimento al maggiore interesse ai fini produttivi dei materiali, come invece suggerirebbe un approccio più moderno ed operativo. Una nuova pianificazione di settore non può pertanto prescindere da un aggiornamento e riscrittura della base legislativa cui si riferisce. Il tratto saliente

del presente disegno di legge è, allora, un ripensamento, anche nel segno della semplificazione, della funzione programmatica dell'attività estrattiva, attribuita ora alla Regione, assieme a quella autorizzatoria.

Inoltre, la legge regionale n. 44 del 1982 è appesantita da procedure di pianificazione eccessivamente lunghe e complesse che ignorano i recenti sviluppi normativi e tecnici del settore ambientale per l'attività di progettazione delle opere e dei piani. Il riferimento è alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) che accompagnano l'intera fase di predisposizione del piano ed alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), cui sono sottoposti i progetti di opere ed interventi potenzialmente impattanti rispetto all'ambiente ed all'ecosistema.

Il presente Disegno di legge, quindi, contiene la nuova disciplina del settore che, da una parte, si mantiene vicina ai contenuti della legge regionale n. 44 del 1982, recependone ed intensificandone l'apprezzabile filosofia di contemperamento dell'interesse produttivo con quello, generale, alla preservazione dell'ambiente e del paesaggio, dall'altra, introduce innovazioni imposte dall'evolversi del quadro normativo, economico, imprenditoriale ed ambientale, oltre che dall'esperienza maturata nel corso di una applicazione trentennale.

Il testo, nato dall'abbinamento e dall'unificazione del disegno di legge della Giunta regionale n. 153 e del progetto di legge d'iniziativa consiliare n. 28, integrato da modificazioni di merito e tecniche ritenute opportune in sede d'istruttoria, oltre che da osservazioni espresse, in sede di audizione, dai soggetti interessati e dagli enti locali, si compone di trentasette articoli distribuiti in sei Titoli:

- Titolo I - Principi e finalità (articoli da 1 a 4);
- Titolo II - Pianificazione e progettazione dell'attività di cava (articoli da 5 a 9);
- Titolo III - Autorizzazione (articoli da 10 a 21);
- Titolo IV - Vigilanza e sanzioni (articoli da 22 a 27);
- Titolo V - Aree di cava degradate (articolo 29);
- Titolo VI - Norme finali, transitorie, finanziarie e di abrogazione (articoli da 30 a 38).

Le principali innovazioni, rispetto all'attuale disciplina dell'attività estrattiva, sono le seguenti:

**è prevista una diversa suddivisione delle tipologie di materiali di cava**, per attribuire maggior rilievo alla destinazione degli stessi, conseguentemente estendendo le tipologie di materiale oggetto di pianificazione a tutti i materiali destinati alle costruzioni (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzioni) che rappresentano i maggiori volumi estratti e la maggior diffusione sul territorio regionale (articolo 4). La legge regionale n. 44 del 1982 indica, invece, come materiali oggetto di

pianificazione, sabbie e ghiaie e calcari per cemento; **viene posta una maggiore attenzione alla riduzione del consumo di suolo, anche attraverso un risparmio dei giacimenti**, sia nella dichiarazione di principio (articolo 1), sia valorizzando il riutilizzo in cava delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali di cava (articolo 2); sono considerati gli impatti derivanti dal trasporto del materiale sulla viabilità, anche coinvolgendo nell'istruttoria della domanda di cava i comuni limitrofi a quello di ubicazione della cava (articolo 11, comma 4) e prevedendo contributi anche a tali comuni (art. 19, comma 3); **le procedure di pianificazione sono notevolmente snellite**, prevedendo solo una fase di pianificazione regionale (PRAC) (articoli 5, 6 e 7) - eliminando, dunque, le pianificazioni provinciali - e procedure semplificate di adeguamento del piano (articolo 7, commi 3 e 4).

La legge regionale n. 44 del 1982 dispone oltre al Piano Regionale Attività di Cava (PRAC), il Piano Provinciale Attività di Cava (PPAC) ed il Programma Provinciale di Escavazione (PPE); **la competenza autorizzatoria alla coltivazione del giacimento di cava è posta in capo alla Regione (articolo 10) ed il procedimento di autorizzazione è semplificato**, al fine di una maggiore efficienza, conformemente alle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990, col ricorso alla procedura in conferenza dei servizi, e viene coordinato con la vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale cui i progetti di coltivazione di cava soggiacciono (articolo 11).

Diversamente, la legge regionale n. 44 del 1982 dispone che dopo l'approvazione del PRAC la competenza autorizzatoria sia conferita alle province; è stato introdotto un forte contenimento all'istituto della proroga dei termini per la conclusione dei lavori di estrazione che viene, di norma, limitata ad una sola volta, per una durata non superiore alla metà dell'autorizzazione originaria (articolo 12, comma 3), al fine di favorire la ricomposizione della cava in tempi certi o di rivalutare, nell'ambito delle procedure di una nuova autorizzazione, l'opportunità della prosecuzione dei lavori (articolo 12, comma 3).

La legge regionale n. 44 del 1982 non dispone attualmente limitazioni; quanto all'organo tecnico consultivo per l'attività estrattiva, la presente proposta prevede che la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) sia costituita da dodici componenti.

La legge regionale n. 44 del 1982 ne prevede ventotto, cui si aggiungono i ventiquattro componenti della Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC); viene posto un limite di legge alla durata dei lavori di coltivazione previsti dall'autorizzazione, in funzione delle dimensioni del giacimento e della capacità produttiva, definito per un massimo di vent'anni (articolo 12).

La legge regionale n. 44 del 1982 rapporta la durata dei lavori di coltivazione alle dimensioni del giacimento e della capacità produttiva e non prevede per questa un limite massimo di legge; viene conferito un ruolo significativo al direttore dei lavori della cava, al fine di una maggiore

garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori di coltivazione (articolo 18); sono previsti ulteriori contributi in funzione del materiale estratto, a favore della Regione (articolo 19) oltre che dei comuni limitrofi.

Più specificamente, sono previsti contributi ai comuni, in ragione del volume di materiale estratto del valore unitario specifico definito dalla Giunta. I contributi sono erogati, in 1 parte, anche ai comuni limitrofi interessati dal disagio alla viabilità indotto dall'attività di coltivazione del giacimento. Inoltre, a carico del titolare dell'autorizzazione viene posto, per tutti i materiali di estrazione, l'ulteriore onere del 15% a favore della Regione, per l'intera durata dell'estrazione (articolo 19, comma 7).

La legge regionale n. 44 del 1982 attualmente prevede un contributo al comune in ragione del volume di materiale estratto e del valore unitario specifico definito dalla Giunta regionale e, dal 2017, limitatamente alle cave di ghiaia, un ulteriore contributo del 20% in favore della Regione; l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in relazione ad eventuali comportamenti in violazione della legge o dei contenuti dell'autorizzazione, spetta ai comuni territorialmente competenti che, per l'esercizio dell'attività possono avvalersi del supporto operativo di Arpav (articolo 22).

In caso di inerzia dei comuni interviene la Regione. Analogamente, spetta ai comuni il potere sanzionatorio. L'attuale legge,

ugualmente **pone in capo ai comuni la funzione di vigilanza**, esercitata, tuttavia, d'intesa con la provincia di riferimento; sono disposte ulteriori fattispecie presupposto di sospensione cautelare dei lavori di coltivazione (articolo 23), quali il mancato conferimento d'incarico di direttore dei lavori di cava, il mancato rinnovo o reintegro delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, la mancata ottemperanza agli ordini impartiti dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza o polizia mineraria, il deposito di materiali non funzionali al progetto di coltivazione; parimenti vengono previste nuove fattispecie da cui consegue l'adozione del provvedimento sanzionatorio di decadenza dell'autorizzazione (articolo 24): il mancato inizio dei lavori di coltivazione entro centottanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, il non adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento secondo il progetto di coltivazione, l'aver posto in essere un comportamento doloso o colposo che non consenta la prosecuzione dell'attività; quanto alla disciplina sanzionatoria, per i lavori di coltivazione con estrazione di materiale in difformità dal progetto autorizzato, è disposta sanzione amministrativa commisurata al valore commerciale del materiale scavato in difformità, secondo il criterio posto dalla norma (articolo 28) e comunque in misura non inferiore a 3.000 euro.

Viene inoltre introdotta una specifica sanzione per l'asporto del materiale

associato in difformità dall'autorizzazione e destinato alle opere di ricomposizione ambientale (articolo 28, comma 5); sono previsti contributi per opere e interventi di interesse pubblico nelle aree di cava degradate (articolo 29); il Titolo VI - Norme transitorie e finali - dispone, quanto ai procedimenti amministrativi in materia di cava pendenti all'entrata in vigore della nuova legge, l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data in cui questi sono sorti (articolo 30).

L'articolo 31 disciplina, invece, il regime transitorio da applicarsi all'istruttoria di nuove domande di rilascio di autorizzazione ad attività di cava di sabbia e ghiaia, presentate dalla data di entrata in vigore della nuova legge e fino all'entrata in vigore del PRAC. Dette domande saranno istruite secondo le disposizioni dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016, a tale specifico fine recepite dalla nuova legge. Il comma 2 del medesimo articolo pone tassativi criteri per il rilascio di autorizzazioni per l'attività di cava per l'estrazione di materiali diversi da sabbia e ghiaia, nelle more dell'entrata in vigore del PRAC.

E, comunque, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall'articolo 31 valgono le prescrizioni dettate per la ricomposizione ambientale dall'articolo 9 della nuova disciplina e, in pianura, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto al piano orizzontale non può essere superiore a venticinque gradi; l'articolo 32 pone

disposizioni in materia di coltivazione di trachite nel Parco dei Colli Euganei; la clausola valutativa, introdotta dall'articolo 33, consente al Consiglio regionale, destinatario di periodica relazione da parte della Giunta regionale, di verificare lo stato di attuazione della legge ed i risultati da questa prodotti quanto a pianificazione ed ad attività di cava nel territorio regionale.

## Sui progetti di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole:



***Favorevoli: il presidente Calzavara ed i consiglieri Michieletto, Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord, il consigliere Conte del Gruppo consiliare Veneto per l'Autonomia ed il consigliere Giorgetti del Gruppo consiliare Forza Italia;***

***Contrari: i consiglieri Zanoni e Fracasso del Gruppo consiliare Partito Democratico ed il consigliere Ruzzante del Gruppo consiliare Gruppo Misto - Liberi e Uguali;***

***Astenuti i consiglieri Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ed il consigliere Bassi del Gruppo consiliare Centro Destra Veneto ~ Autonomia e Libertà.***


# CARTA GEOLITOLOGICO DEL VENETO

-  ARENARIE
-  ARGILLE
-  ARGILLITI E GESSI
-  CALCARI ARGILLOSI
-  CALCARI E CALCARI DOLOMITICI
-  CONGLOMERATI
-  DEPOSITI ALLUVIONALI MISTI
-  GHIAIE
-  MORENICO
-  SABBIE
-  SEQUENZE METAMORFICHE
-  TORBE
-  VULCANITI


## CAVE DI DETRITO



## CAVE DI SABBIE E GHIAIA



## CAVE DI CALCARE DA COSTRUZIONI



# Le principali innov

*Il testo coordinato dei PDL 28 e 153, integrato con gli emendamenti e le osservazioni acquisite in sede di audizione ritenute accoglibili, presenta i seguenti principali elementi di innovazione rispetto alla normativa attuale costituita dalla L.R. 07.09.1982, n. 44 e dalle relative norme integrative:*

1

È prevista una **diversa suddivisione delle tipologie di materiali di cava dando un maggior rilievo alla destinazione degli stessi** e, conseguentemente, estendendo le tipologie di materiale oggetto di pianificazione **a tutti i materiali destinati alle costruzioni (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzioni)** che rappresentano i maggiori volumi estratti e la maggior diffusione sul territorio regionale (art. 4)

2

Viene posta **una maggiore attenzione alla riduzione del consumo di suolo** anche attraverso un risparmio dei giacimenti sia come dichiarazione di principio (art. 1) sia valorizzando il riutilizzo in cava delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali di cava (artt. 2)

3

Sono considerati in particolare gli **impatti derivanti dal trasporto del materiale sulla viabilità** anche coinvolgendo nell'istruttoria della domanda di cava i comuni limitrofi a quello di ubicazione della cava (art. 11) e prevedendo contributi anche a tali comuni (art.19)

4

Le **procedure di pianificazione sono notevolmente snellite** prevedendo solo una fase di pianificazione regionale senza le pianificazioni provinciali (art. 6 ) e procedure semplificate di adeguamento del piano (art. 7)

5

I **procedimenti autorizzativi sono semplificati al fine di una maggiore efficienza** secondo le disposizioni di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. mediante la procedura di conferenza dei servizi nonché coordinati con le normative in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 11)

# Modifiche alla Legge

6

E' stata introdotta una **forte limitazione all'istituto delle proroghe** dei termini per la conclusione dei lavori di estrazione che viene di norma limitata ad una sola proroga per una durata non superiore alla metà dell'autorizzazione originaria (12) al fine di favorire la ricomposizione della cava in tempi certi o di rivalutare nell'ambito delle procedure di una nuova autorizzazione l'opportunità della prosecuzione dei lavori. Viene inoltre **posto un limite di legge alla durata dei lavori previsti dall'autorizzazione** (art. 12)

7

Viene conferito un **ruolo significativo al direttore dei lavori della cava** al fine di una maggiore garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori di coltivazione (art. 18)

8

Sono previsti **ulteriori contributi in funzione del materiale estratto** a favore della Regione (art. 19) oltre che per i comuni limitrofi.

9

Ai comuni per l'esercizio della **vigilanza viene previsto il supporto di Arpav** (art. 22)

10

Sono **implementate le fattispecie per l'adozione di provvedimenti sanzionatori** quali la decadenza e la sospensione dei lavori (artt. 23 e 24)

11

Le sanzioni per escavazioni difformi sono state **graduate in funzione dell'entità delle difformità contestate** (art. 28)

12

Sono previsti **contributi per opere e interventi di interesse pubblico** nelle aree di cava degradate (art. 29)

# Confronto fra la nu

## Temi principali

L.R. N. 44 07.0

**Materiale oggetto di pianificazione**

Sabbie e ghiaie  
Calcari per cemento

**Pianificazione**

Piano Regionale Attività di Cava (PR)  
Piano Provinciale Attività di Cava (P)  
Programma Provinciale di Escavazio

**Competenze autorizzative**

REGIONE  
PROVINCIA dopo approvazione PPA

**Commissioni**

Commissione Tecnica Regionale Att  
Commissione Tecnica Provinciale At

**Procedimento autorizzativo**

Se sottoposto a VIA:  
compatibilità ambientale, parere  
all'approvazione del PPAC, parere C

Se escluso della VIA:  
parere CTPAC e, fino all'approvazio  
CTRAE

Parere non obbligatorio del Comuni  
cava Parere CTPAC vincolante per la

Durata dei lavori di coltivazione

In funzione delle dimensioni del gi  
capacità produttiva. Non è previsto u  
di legge

**Contributi**

Contributo al Comune in ragione del  
materiale estratto e del valore unita  
definito dalla Giunta.

Dal 2017 è stato previsto, solo per le  
ulteriore contributo del 20% in favo  
egge

**Vigilanza**

Individuato il Comune d'intesa con  
In caso d'inerzia Regione

# Nuova Legge e LR vigente

19.1982

Legge Vigente

	→	Sabbie e ghiaie Detriti Calcarei per costruzioni
CTAC) CTPAC) zione (PPE)	→	Piano Regionale Attività di cava (PRAC)
C	→	REGIONE
ività Estrattive(CTRAE) tività di Cava (CTPAC )	→	Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive(CTRAE) 12 Componenti
e CTPAC e, fino CTRAE	→	Se sottoposto a VIA: compatibilità ambientale e conferenza dei servizi con il comune. Se escluso dalla VIA: CTRAE e conferenza dei servizi con il comune. Partecipazione anche dei comuni limitrofi interessati dalla viabilità
one del PPAC, parere		
e di ubicazione della GR		
acimento e della n limite massimo	→	In funzione delle dimensioni del giacimento e della capacità produttiva ed è stabilita per legge al massimo in 20 anni
l volume di rio specifico		
cave di ghiaia, un ore della Regione	→	Contributo al Comune in ragione del volume di materiale estratto e del valore unitario specifico definito dalla Giunta. Da versare anche in parte ai comuni limitrofi interessati dalla viabilità. È previsto per tutti i materiali un ulteriore contributo del 15% a favore della Regione.
a Provincia.	→	Individuato il Comune che può avvalersi di ARPAV. In caso d'inerzia Regione

**Sanzioni**

**Sospensione lavori e decadenza**

9.1982

## Legge Vigente



Le sanzioni in caso di difformità dei lavori sono graduate in funzione dell'entità della difformità.

È stata introdotta specifica sanzione per l'asporto del materiale associato necessario alla ricomposizione



Sono individuate ulteriori fattispecie rispetto alla L.R. 44/1982:

assenza direttore lavori;

mancato reintegro o rinnovo deposito cauzionale;

deposito di materiali non funzionali al progetto di coltivazione;

mancato inizio dei lavori entro 180 giorni;

decadenza in caso di mancata ottemperanza alla sospensione;


## PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA (PRAC)

Il **Piano regionale dell'attività di cava (PRAC.)** rappresenta lo strumento eletto per la **pianificazione nel settore estrattivo sin dagli anni ottanta**. Dall'entrata in vigore dell'attuale legge in materia, la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, la funzione pianificatoria dell'attività di cava è, infatti, conferita alla Regione ed alle province, rispettivamente competenti alla redazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC), del Piano Provinciale dell'Attività di Cava (PPAC) nonché, quanto alle province, del Programma Provinciale di Escavazione (PPE).

E, tuttavia, la mancata approvazione del PRAC - e, conseguentemente, dei piani di livello inferiore - ha determinato un regime di regolamentazione ridotto, rispetto alla volontà del legislatore.

La legge si dotò di un regime transitorio, limitato - nelle intenzioni - all'assunzione degli strumenti di piano ma, nei fatti, radicatosi come base giuridica per l'attività estrattiva regionale dell'ultimo trentennio. L'attività estrattiva in Veneto è pertanto rimasta vincolata a detto regime transitorio che, d'altro canto, nel tempo ha manifestato gli inevitabili limiti. Nel corso degli anni vennero presentati alcuni disegni di legge di novellazione per la disciplina dell'attività di cava.

E la Giunta regionale adottò una prima proposta di PRAC con deliberazione n. 92 in data 17.02.1987, rimasta senza seguito. Successivamente, con deliberazione n. 135/CR del 21.10.2008, la Giunta assunse una proposta di PRAC, modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, che però non venne approvata dal Consiglio Regionale. Ugualmente, nel 2014 la Giunta presentò un nuovo disegno di PRAC, rimasto tale perché non approvato. Come noto, la mancata definizione del PRAC, quale strumento di pianificazione del settore, previsto nei suoi contenuti e finalità e disciplinato per la sua



approvazione dalla legge regionale n. 44 del 1982, pur a fronte - come ricordato - di reiterate iniziative assunte in diverse legislature dalla Giunta regionale e di relative istruttorie condotte dai competenti organi del Consiglio regionale, ha determinato, con il progressivo esaurimento delle potenzialità applicative della disciplina transitoria della legge regionale n. 44 del 1982, le condizioni per un contenzioso, intrapreso dagli operatori del settore nell'anno 2016 volto a vedere approvato il Piano quale strumento di definizione delle condizioni di esercizio dell'attività estrattiva nel territorio regionale.

La Regione è risultata soccombente in tutti i gradi del giudizio per la mancata definizione ed approvazione del PRAC, ivi compreso il giudizio di ottemperanza avanti al TAR Veneto, attivato dai ricorrenti per conseguire l'esecuzione del giudicato formatosi sulla vicenda e conclusosi con la nomina di Commissario ad acta e la definizione di un termine finale per la adozione del PRAC.

E' pure noto come l'intervento del legislatore regionale con l'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016, recante prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava, ha determinato le condizioni rivolgere istanza al TAR Veneto, ai sensi del codice del processo amministrativo ed al fine di conoscere se ed in che misura tale disposizione, a prescindere dai rilievi di legittimità costituzionale formulati dal Governo ed in attesa della pronuncia

della Corte costituzionale, possa essere assunta quale prima forma di esecuzione del giudicato e comunque per conseguire, attesa l'attività istruttoria in corso presso i competenti organi, l'individuazione di un ulteriore, ultimo e perentorio termine per provvedere.

L'udienza già fissata per il giorno 8 novembre 2017 e rinviata - atteso lo stato di avanzamento e la programmazione dei lavori della Commissione consiliare in ordine al testo di legge e alla proposta di PRAC - ha condotto alla definizione del termine ultimo del giorno 22 marzo 2018. In tali limiti, il tema della definizione del PRAC con la sua approvazione da parte del Consiglio regionale, rimane nella disponibilità del legislatore regionale che, nell'esercizio della sua discrezionalità ha altresì ritenuto di ridefinire il quadro normativo di riferimento per il settore.

La proposta di PRAC in esame nasce da quella adottata nel 2013, seguendo criteri e procedure della legge regionale n. 44 del 1982 e tenendo conto del progetto di legge n. 284 del 2012 in materia di cave. Alla procedura di adozione, che ha comportato la valutazione di oltre diecimila osservazioni, è stata affiancata la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), con l'acquisizione del parere favorevole della Commissione regionale VAS n. 116 del 31.05.2014.

La mancata approvazione del PDL n. 284 e lo scadere della legislatura hanno però impedito l'approvazione del Piano. Pertanto, con l'avvio della X legislatura, è stata riassunta la proposta di Piano del

2013 e ripresa l'attività di pianificazione, per ottemperare alle sentenze del giudice amministrativo e soprattutto per dotare la Regione dello strumento di pianificazione del settore.

L'approvazione della nuova proposta legislativa - ora nuova legge regionale per la disciplina dell'attività di cava - e il tempo trascorso dall'adozione della proposta di PRAC del 2013 hanno comportato un necessario adeguamento di coerenza della proposta di Piano con la nuova base legislativa e l'aggiornamento della quantificazione del fabbisogno di materiale di cava.

Nel 2016 è stato quindi adottato l'aggiornamento alla proposta di PRAC sul quale è stata condotta una verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, conclusasi il 21.03.2017 con l'acquisizione del parere n. 37 di non assoggettabilità. Durante l'istruttoria dei Pdl n. 28 d'iniziativa consiliare e n. 153 d'iniziativa giuntale - icuicontenutisonoconfluitinella nuova legge regionale di settore, assieme agli emendamenti ed alle osservazioni pervenute che si è ritenuto di accogliere - è stato contestualmente adeguata la proposta di PRAC al nuovo assetto normativo che si veniva delineando, ciò anche a consentire la conclusione dell'iter di approvazione del PRAC, osservando tempi d'istruttoria che consentissero di rispettare i termini per l'approvazione dello strumento pianificatorio posti dal giudice amministrativo.

Il Piano, come adeguato al testo normativo, costituisce un unico livello di

pianificazione, con l'esclusione di piani provinciali subordinati.

Lo strumento detta limiti e modalità di rilascio delle autorizzazioni, disposizioni tecniche per le cave di tutti i materiali di gruppo A e di gruppo B.

Per i materiali di gruppo A, inerti destinati alle costruzioni (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzioni), che rappresentano i materiali con i maggiori volumi estratti e con la maggior diffusione sul territorio regionale, è stato stimato, quale fabbisogno regionale complessivo, un volume di circa 80 milioni di mc in 10 anni, ed è stato attribuito al "sistema produttivo delle cave" la parte del fabbisogno che già tale sistema tende a soddisfare, al netto delle fonti alternative, calcolate in 25 milioni di mc per il decennio di riferimento. Conseguentemente, le cave di inerti per le costruzioni devono assicurare una produzione di 55 milioni di metri cubi.

Si è ritenuto, nei limiti delle competenze del Piano, di favorire l'utilizzo di materiali alternativi a quelli di cava, considerando un incremento delle fonti alternative di circa 2 Mmc per i rifiuti inerti da demolizioni e l'immissione di circa 6 Mmc di materiali inerti derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche, rimodulando in tal modo il fabbisogno da cave in 46 Mmc, così suddivisi fra le tipologie di materiali di gruppo A:

- **sabbia e ghiaia 35,6 Mmc**
- **detrito 6,6 Mmc**
- **calcare per costruzioni 3,8 Mmc**

Considerando, inoltre, l'utilizzo, nel periodo di dieci anni, di circa il 30% delle così dette riserve, ovvero dei volumi di materiale già autorizzato ed ancora disponibile in cava, il fabbisogno di inerti da soddisfare con nuove autorizzazioni di cava è ricalcolato in 12,5 Mmc, così suddivisi fra le tipologie di materiali di gruppo A:

- **sabbia e ghiaia 9,5 Mmc**
- **detrito 1,0 Mmc**
- **calcare per costruzioni 2,0 Mmc**

A seguito di questa nuova articolazione delle fonti di soddisfacimento del fabbisogno complessivo di inerti è stata modificata in modo proporzionale anche la ripartizione su base provinciale del fabbisogno di materiali inerti complessivamente provenienti da cave, pari cioè alla somma di quelli derivanti dall'uso delle riserve e quelli derivanti dalle nuove autorizzazioni.

Tenendo conto delle necessità di assicurare l'approvvigionamento di materiali di cava a supporto del sistema produttivo ed economico regionale e nazionale e dall'altro dell'esigenza di salvaguardia dell'ambiente e la tutela del territorio, anche limitando gli impatti sull'ambiente e sull'economia dovuti ai trasporti del materiale per lunghe percorrenze, perseguendo perciò, per quanto possibile, l'autosufficienza degli ambiti provinciali, per i materiali di gruppo A, sono stati definiti:

- **ambiti estrattivi nei quali consentire l'attività di cava;**
- **limiti ai quantitativi di materiale**

### **autorizzabile alla coltivazione per ambito territoriale provinciale.**

Definiti gli ambiti estrattivi sulla base della presenza dei giacimenti e della assenza di vincoli assoluti, per ciascun materiale è stato determinato per ambito territoriale provinciale il soddisfacimento del fabbisogno distribuito nel territorio regionale, tenendo conto del raggio di influenza.

Quindi, considerate le riserve presenti nell'ambito territoriale provinciale, si è pervenuti alla valutazione del volume massimo autorizzabile che, per le cave di sabbia e ghiaia, è pari a 5 Mmc per la provincia di Verona, pari e a 4,5 Mmc per la provincia di Vicenza, mentre non sono previsti nuovi volumi in autorizzazione per le altre province.

Nel corso della validità del PRAC il volume autorizzabile nell'ambito provinciale decresce in funzione delle autorizzazioni rilasciate e viene invece incrementato in funzione delle eventuali riserve autorizzate e non estratte riattribuite all'ambito di appartenenza a seguito di decadenza, revoche e scadenze dei termini.

I volumi autorizzabili poi vengono rivisti e rivalutati sia con l'eventuale approvazione di nuovo Piano, sia a seguito di revisione di Piano, disposta almeno ogni cinque anni, sulla scorta del risultato del monitoraggio. Il monitoraggio, funzionale a verificare gli impatti ambientali, come richiesto dalla VAS, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi, unitamente alle procedure semplificate di aggiornamento, consente di rivedere e assestare in tempi utili il piano

agli impatti ambientali e alle esigenze del mercato.

All'interno degli ambiti estrattivi di sabbia e ghiaia è possibile autorizzare solo ampliamenti di cave in atto e non nuovi siti estrattivi, a meno che gli stessi appartengano ad un comparto estrattivo. Ciò al fine di consolidare le attività già infrastrutturate, favorendo miglioramenti delle ricomposizioni ambientali.

Al fine di dare concreta attuazione ai principi di riduzione del consumo di suolo e di ottimale sfruttamento dei giacimenti è stata introdotta una nuova modalità per il calcolo della massima profondità di scavo, svincolata dalla lunghezza del perimetro della cava, per consentire una maggiore profondità degli scavi. È sempre e comunque confermato il divieto di estrazioni in falda.

L'assegnazione dei volumi di materiale autorizzabile è prevista solo nel momento in cui le riserve risultino ridotte e secondo due distinte modalità:

a) per ciascuna cava con riserve inferiori

a 90.000 mc possono essere autorizzati ampliamenti fino a 300.000 mc di materiale;

b) per ciascuna cava con riserve che permettono la prosecuzione dell'attività estrattiva inferiore a tre anni, secondo la capacità produttiva della cava stessa, possono essere rilasciati ampliamenti per un volume che assicuri la prosecuzione dell'attività fino a dieci anni.

Per il primo periodo di tre anni di applicazione del Piano è posto comunque un limite massimo di un milione di metri cubi per singola autorizzazione.

Per quanto attiene agli altri due materiali di gruppo A, il PRAC consente l'autorizzazione di cave, anche nuove, per il detrito negli ambiti territoriali provinciali di Belluno e Vicenza per 0,5 Mmc ciascuno, quanto invece al il calcare per costruzioni, negli ambiti territoriali di Vicenza per 1,75 Mmc e di Verona per 0,25 Mmc.

**Sui progetti di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.**



*Favorevoli il presidente Calzavara ed i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord ed il consigliere Giorgetti del Gruppo consiliare Forza Italia;*

*Contrari i consiglieri Zanoni e Fracasso del Gruppo consiliare Partito Democratico ed il consigliere Ruzzante del Gruppo consiliare Gruppo Misto - Liberi e Uguali; astenuti i consiglieri Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ed il consigliere Bassi del Gruppo consiliare Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà)* ”

# La discussione in aula

Relazione per la maggioranza

*Oggi ci ritroviamo a discutere il Piano per il PRAC, il Piano regionale per le attività di cava, che è il documento fondamentale per dare attuazione alla legge approvata la scorsa settimana.*

*Se il consigliere Conte, nel corso della discussione, definiva un passo avanti nella storia l'approvazione della legge, questo è bene ricordare che è un passo unico nella storia della Regione del Veneto, perché per la prima volta, molto probabilmente, oggi approveremo un Piano che individua le linee strategiche del futuro dell'attività di cava, dando indicazioni, dando modalità, quello che è all'interno di questo documento. Vi ricordo che è un documento di 285 pagine, quindi un documento corposo, che nasce dall'analisi fatta dagli Uffici, di tutto quello che riguarda il mondo delle escavazioni e di quelle che sono anche le prospettive di questo mondo. Di queste 285 pagine il lavoro della Sottocommissione e della Seconda Commissione si è concentrato essenzialmente nell'esame dell'allegato B, che è quello che detta le norme tecniche, attuative di quanto previsto nella legge. Un Piano che, come dicevo, nasce dall'elaborazione di queste 285 pagine, ma, per quanto riguarda il Consiglio, si riconduce a questi 23 articoli, che sono inseriti all'interno dell'allegato B.*

*Sono 23 articoli che definiscono anche un nuovo metodo di approccio a un Piano come questo, che vi ricordo, essendo una proposta di deliberazione amministrativa, ha un voto finale con un unico voto, mentre poi voteremo per i singoli emendamenti. Un Piano che, come dicevo, ha come forte innovazione il metodo, perché l'individuazione di quella che è un'altra novità del Piano, quella dei tetti provinciali di autosufficienza in base ai materiali che andiamo a individuare, nasce dall'analisi dei fabbisogni effettivi della Regione del Veneto, che sono testimoniati dall'attenta analisi dei consumi che ci sono stati nel corso degli ultimi anni. Un Piano che, partendo da una previsione originaria di 120 milioni di metri cubi nel 2014 di fabbisogno regionale, si riduce a 80 milioni per gli ultimi, per quello che andiamo ad approvare oggi. Quindi 80 milioni per i prossimi dieci anni, che poi a sua volta ha al proprio interno una suddivisione in base alle tipologie di materiali. In particolar modo, visto che sono quelli più consistenti, per quanto riguarda la sabbia e la ghiaia. Vi ricordo che questo Piano individua per la prima volta dei tetti provinciali, in 5 milioni di metri cubi per quanto riguarda la Provincia di Verona e 4 milioni e mezzo di metri cubi per quanto riguarda la Provincia di Vicenza, confermando - siccome poi lo ripeto perché rischierebbe di creare qualche allarme - 4 milioni e mezzo per Vicenza e ribadisco "zero" per la Provincia di Treviso, che credo farà la gioia di più di qualcuno. Riteniamo che Treviso*



*abbia sufficiente capienza nelle autorizzazioni vigenti, che potrà per qualche anno sicuramente continuare a fornire materiale.*

*L'individuazione di tetti provinciali ha anche come obiettivo quello di perseguire una delle finalità, che erano inserite nella legge, che è quella delle cave a chilometro zero. Nel momento in cui le Province avranno una propria disponibilità, meno camion gireranno per la Regione del Veneto a portare sabbia e ghiaia da una parte all'altra, proprio in considerazione del fatto che le regioni che potrebbero andare in sofferenza, tipo quella di Verona e di Vicenza, hanno all'interno di questo Piano la capacità di vedere autorizzati nuovi ampliamenti che - e questo è un'altra novità del Piano - vengono comunque fissati per un massimo di 1 milione di metri cubi per singola nuova autorizzazione.*

*Questi piani prevedono 9 milioni e mezzo, per quanto riguarda la sabbia e ghiaia, e 2 milioni e mezzo, per quanto riguardano gli altri materiali, quindi un Piano complessivo di 12 milioni di metri cubi. Vi ricordo che la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale a questo Piano dà 32 milioni di possibilità di nuove autorizzazioni, ma la proposta che la Giunta fa è di 12 milioni, che nasce proprio dalla consapevolezza e dall'analisi fatta di tutte quelle che sono le riserve e i materiali che possono essere ulteriormente lavorati all'interno delle cave. Quindi riducono notevolmente la quantità di nuove autorizzazioni di escavo.*

*Ulteriore novità, novità su novità, è che questo Piano ha una previsione decennale, ma non ha scadenza: è una cosa che è anche un po' difficile da spiegare a chi non è addetto ai lavori. Proprio forte della consapevolezza che nasce dalla continua e costante analisi del voto, questo Piano, pur dando una visione di quanti metri cubi serviranno al Veneto per i prossimi 10 anni, ha all'interno la capacità, ogni due anni e poi a regime ogni tre, di comprendere se le mutate condizioni economiche e di mercato possono richiedere delle variazioni che possono essere in aumento, ma potrebbero essere anche in*

*diminuzione.*

*All'interno del Piano, in particolar modo dell'allegato B, che riguardano i principi e le disposizioni generali, la disciplina degli interventi estrattivi, le norme generali per le attività estrattive, le norme tecniche di esecuzione, e poi l'allegato alle norme tecniche attuative del PRAC, ci sono tutte le modalità anche per le nuove richieste di autorizzazioni che devono avere determinate caratteristiche per poter accedere ai nuovi tetti che questo Piano dà.*

*È un sistema nuovo che è stato inserito e qui devo dire del lavoro della Sottocommissione. Ringrazio in particolar modo il collega, adesso Presidente, Giorgetti e la collega Rizzotto, perché è stata fatta un'attenta analisi, ma più che altro una proiezione di quelli che potevano essere alcuni esiti di quello che abbiamo inserito all'interno di questo PRAC. Abbiamo dato la possibilità alle aziende che vorranno chiedere nuove autorizzazioni, di poterlo fare sulla base di quello che hanno consumato nel corso degli ultimi tre anni. Questo credo che sia un percorso virtuoso che fa sì che le nuove autorizzazioni possano essere date a chi effettivamente svolge il lavoro, a chi ha effettivamente bisogno di questo materiale. Quindi non si arrivi, come forse è successo in passato, a un accaparramento dei volumi da escavare senza poi avere il bisogno puntuale di quei volumi. I volumi che verranno autorizzati saranno i volumi che serviranno al Veneto per dare risposta a questo tipo di settore. È un Piano credo, non vorrei anticipare l'intervento del consigliere Fracasso, che arriva in ritardo, che non è mai stato fatto e che di qualcuno sarà responsabilità. Però devo dire che è un Piano che finalmente arriva all'approvazione di tutto il Consiglio regionale. Credo che tutti dovremmo esserne anche soddisfatti e orgogliosi, perché è un Piano che insieme alla legge dà dei diritti e riconosce al settore delle escavazioni anche una dignità, delle regole certe e una prospettiva futura del proprio lavoro, ma all'interno di questo Piano della legge vengono inseriti anche molti doveri, affinché quello che in passato forse è successo*



## Relazione per la minoranza

*nel mondo delle escavazioni, non succeda più e oggi questo mondo possa essere autorizzato sulla base dei reali bisogni e non di, come dicevo prima, accaparramenti o investimenti che poco hanno a che fare col lavoro che effettivamente si fa all'interno della cava.*

*Esprimo grande soddisfazione, anticipo, perché siccome poi la dichiarazione di voto finale la farà la capogruppo Silvia Rizzotto, rinnovo il ringraziamento a tutte le strutture che hanno anche in questo caso molto lavorato per limare alcune cose che erano inserite all'interno del Piano. Tutta la struttura dell'assessore Bottacin, il dr. Puiatti, l'ingegner Antonello, l'ingegner Del Piero, il nostro Ufficio legislativo, che è stato ulteriormente di grande supporto, il dottor Giachetti e la dottoressa Colucci, tutti i componenti della Commissione che hanno lavorato. Credo che sia un bel documento di cui il Consiglio del Veneto deve essere orgoglioso.*

*Grazie.*

*Il Presidente della II  
Commissione Consiliare  
Francesca Calzavara*

*Questo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del Piano regionale delle Attività di Cava il cosiddetto PRAC, rappresenta un momento storico per questo Consiglio regionale: dopo 36 anni, viene data attuazione alla legge 44 dell'82, norme per la disciplina dell'attività di cava, che prevedeva l'approvazione del Piano regionale di attività di cava entro 150 giorni, ovvero entro cinque mesi, però la legge 44 non c'è più perché abrogata dalla legge regionale n. 13 del 16 marzo 2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", pubblicata venerdì scorso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

*Sono passate ben otto legislature, dalla terza*

*all'attuale decima legislatura, si sono succedute ben 12 Giunte senza che questo provvedimento, che pianifica l'attività di cava, venisse alla luce; ricordo che in questo periodo si sono succedute le due Giunte Bernini, le due Giunte Cremonese, la Giunta Frigo, la Giunta Pupillo, la Giunta Bottin, le tre Giunte Galan, la prima Giunta Zaia, credo sia veramente troppo. Come Regione ci fa poco onore sapere che in tutto questo tempo nessuno prima d'ora sia riuscito a mettere mano a questa materia, a questa attività che nel frattempo modificava gran parte del paesaggio Veneto, lasciando sulla nostra terra ferite mai più rimarginabili.*

*Ora approviamo un Piano cave previsto da una legge approvata venerdì scorso, la 13 del 2018, lo facciamo a tempi di record evidentemente i tempi sono cambiati. Con la legge 44 non si è riusciti a fare il PRAC in 36 anni, ma con la nuova legge sono bastati solo quattro giorni per discuterlo e approvarlo in Aula; ecco perché oggi scriviamo una pagina di questo Consiglio regionale che resterà nella storia. Care colleghe e colleghi, evidentemente sono cambiati i tempi, ma sono soprattutto cambiati i Consiglieri. Però i tentativi per fare il Piano cave non sono mancati, cito quelli andati miseramente a vuoto del 1987, del 2008, del 2014 a dimostrazione di quanto scottante e esplosiva sia stata la materia cave per la politica della nostra Regione.*

*Quello che andiamo a colmare è un vuoto normativo grazie al quale negli anni abbiamo assistito all'utilizzo e alla distruzione di importanti parti del nostro territorio, un uso smodato del capitale naturale della nostra Regione, un uso scriteriato di una risorsa non rinnovabile. Questo vuoto normativo di pianificazione ha creato, tra l'altro, il preoccupante fenomeno della realizzazione delle cave sottofalda, ovvero cave che hanno portato a giorno la falda acquifera privandola della difesa naturale dei fenomeni di inquinamento il suolo sovrastante. Ferite della nostra terra che mai si potranno rimarginare e che restano ben visibili, soprattutto dall'alto, i famosi laghetti che altro non sono che la falda*

*acquifera messa irresponsabilmente a nudo.*

*Questo vuoto normativo in passato, inoltre, ha portato anche a fenomeni degenerativi come i gravi episodi di corruzione legati al rilascio di autorizzazioni di cava, con tanto di lingotti d'oro intascati da chi rilasciava le autorizzazioni e processi nelle aule dei Tribunali durati diversi anni.*

*Il progetto del PRAC d'iniziativa della Giunta regionale, dopo questi mesi di lavoro in particolare nel gruppo di lavoro della Sottocommissione Cave, è stato in parte cambiato e modificato. Va ricordato che stiamo legiferando in tempi record anche grazie all'attuale contenzioso amministrativo che ci impone di approvare in tempi brevi questo Piano regionale per l'attività di cava; mi riferisco alle sentenze 47 del 2014 e 1113 del 2016 del TAR del Veneto che ha dato ragione ai cavaatori fissando il termine ultimo, per l'approvazione del Piano, al 22 marzo 2018.*

*Questo è un Piano che arriva dopo l'approvazione della legge 13 del 2018 di mercoledì scorso e, come abbiamo avuto modo di illustrare approfonditamente nel precedente Consiglio, ha molte lacune e criticità che si potevano evitare accogliendo la nostra, nutrita ed equilibrata, proposta emendativa che invece è stata bocciata tranne che per alcuni emendamenti secondari: questo è un Piano che approviamo ai sensi della legge 13 del 2018, legge che a nostro avviso presenta gravi criticità, motivo per il quale abbiamo votato contro.*

*Questa legge infatti non prevede l'obbligo di utilizzo dei materiali di recupero da demolizione nei cantieri delle opere pubbliche, che noi avevamo proposto almeno nella misura del 30%; affida alla vigilanza sulle cave ai soli Comuni con l'ausilio dell'ARPAV, quando sappiamo che molti piccoli Comuni faticano a condurre anche le attività ordinarie; consente ancora escavazioni sotto falda, ovvero dentro la falda acquifera, per le cave autorizzate negli anni '70 e inizio anni '80; ha eliminato i poteri di veto in capo alle Province; ha eliminato il limite del 3% del territorio da scavare per ogni Comune; non*

*ha dato nessun potere ai Comuni in merito alla pianificazione delle cave, quindi i Comuni non potranno prevedere dove fare o non fare i nuovi siti di cava o gli ampliamenti dei siti esistenti; non ha dato potere decisionale alle Province in materia di viabilità dovuta dall'attività di cava; ha abbassato le sanzioni per chi scava materiale non autorizzato fino a 25.000 metri cubi da ben sei a tre volte in meno rispetto a quelle della vecchia legge 44/82; non ha previsto fasce di rispetto tra cave e pozzi per l'acqua potabile, discariche, zone industriali, edifici storici, come le ville venete; ha previsto escavazioni sperimentali di trachite in galleria nel Parco dei Colli Euganei, calpestando i contenuti del Piano Ambientale del Parco; ha previsto la non applicazione di importanti tutele ambientali e di norme utili ai Comuni in materia di cave previste dal PTRC, il Piano Territoriale Regionale di coordinamento.*

*In questo Piano cave ci sono a nostro avviso grosse criticità e alcune anche per quanto riguarda la VAS, Valutazione Ambientale Strategica, il rapporto ambientale e la VINCA, la Valutazione di Incidenza Ambientale. Ricordo che il rapporto ambientale preliminare risale al 2012: il primo parere della Commissione regionale VAS risale al 2013, esattamente al 24 gennaio 2013, più di cinque anni fa, mentre il parere conclusivo della Commissione regionale VAS, risale al maggio 2014.*

*La procedura prevedeva la possibilità di inoltrare delle osservazioni entro il 21 gennaio 2013, sono arrivati ben 207 documenti, pari a 10.631 rilievi. A suo tempo, inviarono osservazioni 35 Comuni, una Provincia, un Consorzio di Bonifica, 20 associazioni ambientaliste, 11 imprese, alcuni privati, ciò a dimostrazione che la questione delle cave interessa una parte importante dei nostri cittadini della nostra società.*

*Vi è stata poi una verifica di assoggettabilità del nuovo PRAC da parte della Commissione regionale VAS, che in data 21 marzo 2017 ha dato parere di non assoggettabilità. Si tratta perciò di una procedura di legge effettuata dai sei e cinque anni fa, che poi nel 2017, nonostante fosse stata*

*svolta in un contesto ambientale del passato, si è deciso di non assoggettare ad una nuova procedura VAS.*

*Questo, a nostro avviso, ha determinato una valutazione non sufficientemente approfondita su questioni ambientali diventate emergenze, come la questione della siccità, derivata dai cambiamenti climatici, e la questione della contaminazione delle falde acquifere in determinate aree regionali, con particolare riferimento alle sostanze perfluoro-alchiliche, i cosiddetti PFAS e PFOA.*

*A prova di quanto affermato, rileviamo che in riferimento alle sostanze perfluoro-alchiliche in nessuna delle 638 pagine che costituiscono il PRAC, con i suoi 6 allegati, dall'allegato A all'allegato F, viene mai considerata questa problematica: non c'è traccia di questo problema ambientale che tra l'altro si è verificato in corrispondenza dell'ambito estrattivo Vicenza 2, ambito che troviamo nelle planimetrie dall'allegato C di questo Piano e che è interessato quasi per intero dal fenomeno di questa epocale contaminazione.*

*Gli stessi Comuni di Trissino e Arzignano, il 10 gennaio 2018, ci hanno scritto, ipotizzando che sabbia e ghiaia estratti in quel contesto andrebbero conferite in discarica; evidentemente, per questa maggioranza gli interessi del comparto cave vengono prima degli interessi di tutela dell'acqua, dell'ambiente e della salute.*

*Vorrei poi soffermarmi sulle volumetrie dei materiali da scavare: va fatta chiarezza soprattutto sulla quantità di ghiaia e sabbia che questo Piano andrà ad autorizzare nelle singole Province. Erroneamente in più occasioni, soprattutto fuori dal Consiglio regionale, è stato detto che questo piano prevede 0 metri cubi di sabbia e ghiaia da estrarre per la Provincia di Treviso: ciò non è corretto!*

*Va precisato che ci sono le cosiddette riserve, ovvero autorizzazioni già acquisite dai cavatori per scavo di ghiaia e sabbia, queste sono pari a 9,4 milioni di metri cubi per Verona, 5,1 milioni di metri cubi per Vicenza, e addirittura 69,2 milioni*

*di metri cubi per Treviso.*

*Perciò lo zero relativo alla provincia di Treviso è riferito alle nuove autorizzazioni che giustamente non verranno rilasciate, perché ci sono addirittura 69 milioni di metri cubi già scalabili già autorizzati, altro che zero. Questo piano prevede per la provincia di Treviso nei prossimi dieci anni che si potranno scavare ben 18,6 milioni di metri cubi.*

*Tutta la programmazione di questo Piano porta una palla al piede che si chiama riserve, una palla al piede che condiziona negativamente tutta la pianificazione e programmazione prevista dal Piano. Queste riserve sono dovute alle cosiddette autorizzazioni accaparrate nell'assalto alla diligenza, grazie a un vuoto pianificatorio degli ultimi 36 anni, dovuto all'incapacità della politica veneta di approvare il Piano Regolatore delle cave, approviamo un Piano monco, un Piano condizionato dai gravissimi errori del passato, un Piano condizionato dai cosiddetti diritti acquisiti, le riserve. Un Piano, perciò, già scritto in buona parte dalle troppe autorizzazioni concesse in passato.*

*Per colmare alcune lacune del Piano abbiamo previsto diversi emendamenti, che proponiamo all'attenzione di questo Consiglio per migliorare e riequilibrare le norme tecniche attuative previste dal PRAC all'allegato B; era di fatto impossibile mettere mano agli altri allegati del PRAC perciò ci siamo concentrati su questo allegato.*

*Passo ora ad esaminare brevemente sinteticamente l'articolato e la nostra manovra emendativa. Proponiamo un articolo, il 2 bis, per dare sostanza ai principi generali alla finalità dell'articolo 1 della legge 13/2018 relativi al risparmio delle risorse. Abbiamo perciò previsto che per l'esecuzione delle opere pubbliche, che necessitano di utilizzo di materiali inerti, deve essere utilizzato obbligatoriamente almeno una quota del 30% di materiali provenienti dallo smaltimento ed al recupero dei rifiuti inerti prodotti dal settore delle costruzioni, il tutto in sostituzione del materiale di cava.*

*Quanto detto ci consente di iniziare a dare*

*attuazione all'economia del futuro, ovvero all'economia circolare. All'articolo 8 proponiamo maggior trasparenza nella pubblicazione del sito della Regione dei dati relativi ai volumi di ghiaia e sabbia autorizzati, imponendo un termine temporale obbligatorio per l'aggiornamento dei dati.*

*All'articolo 9 prevediamo delle distanze rispetto a tali scavi e le zone industriali, in merito a questo punto va detto che il PRAC così scritto prevede alla lettera h), comma 2 dell'articolo 6 della legge 13/2018 che stabilisce espressamente che il PRAC deve indicare le distanze minime dalle zone industriali.*

*Sempre all'articolo 9, prevediamo delle istanze di rispetto tra gli scavi e i pozzi pubblici e privati per l'acqua potabile per tutelare la risorsa acqua, le Ville Venete per tutelare questi importanti monumenti dell'architettura veneta e il loro paesaggio, gli edifici storici, le aree di rete Natura 2000, le discariche per evitare contaminazioni inquinanti.*

*A proposito di discariche, conosco una situazione dove la discarica è esattamente a confine, a ridosso della cava, anzi della falda affiorante dalla cava. Credo che mettere delle fasce di rispetto tra cave e Ville Venete sia estremamente corretto. Ricordo il caso di Villa Emo Fanzolo di Vedelago, nel trevigiano, uno dei progetti più originali di Andrea Palladio dove nel 2003, ai piedi la stessa Villa, si è rischiato di vedere aperta una immensa voragine di 575.000 metri cubi, pari a 115 campi trevigiani, per dar corso a una cava di ghiaia.*

*Sempre all'articolo 9 diamo facoltà ai Comuni di prevedere, nei loro strumenti urbanistici, delle distanze di sicurezza tra gli scavi e i siti di particolare tutela che vorranno individuare caso per caso. Infine prevediamo la facoltà per i Comuni di individuare aree di particolare interesse dove vietare l'attività di cava.*

*All'articolo 10 prevediamo che le autorizzazioni da rilasciare non superino il mezzo milioni di metri cubi per volta, un milione ci pare decisamente troppo. Prevediamo poi - in coerenza con quanto*

sostenuto dall'assessorato all'ambiente - la soppressione della previsione di nuove cave, nel senso che è sempre stato detto che non si fanno nuove cave. Avete da sempre affermato che questo Piano non prevede nuove cave, perciò prevediamo di eliminare la possibilità di deroga a questo principio, deroga prevista in caso di nuove cave vicine a cave estinte, perciò chiediamo la soppressione del comma 5. Riteniamo poi di dover chiedere la soppressione delle deroghe previste al Piano d'area Garda/Baldo, per l'area sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio.

Agli articoli 11 e 12 proponiamo maggior trasparenza nella pubblicazione nel sito della Regione dei dati relativi ai volumi di ghiaia e sabbia autorizzati imponendo un termine temporale obbligatorio per l'aggiornamento dei dati.

All'articolo 14 prevediamo che le modifiche non sostanziali al progetto di coltivazione rispettino, in ogni caso, la legge regionale sulla valutazione d'impatto ambientale.

All'articolo 15 proponiamo delle integrazioni utili ad evitare incidenti nelle cave, prevedendo nella cartellonistica l'espresso divieto di accesso, specifichiamo l'esatta ubicazione della recinzione al fine di migliorare i controlli, questa è una richiesta arrivata in Commissione dalla Provincia di Treviso, miglioriamo le informazioni delle indicazioni al sito di cava.

All'articolo 17 aumentiamo le tutele ambientali, prevedendo il divieto di estrarre sabbia ghiaia sotto falda nelle aree contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche, i cosiddetti PFAS e PFOA, così come auspicato dai Comuni di Trissino e Arzignano con la succitata lettera del 10 gennaio 2018 per le attività di cava nell'ambito estrattivo definito Vicenza 2 dal Piano cave.

Colleghe, colleghi, Presidente: giovedì, dopodomani, è la giornata internazionale dell'acqua, facciamo in modo di dare un segnale concreto per tutelare questa preziosa risorsa con l'approvazione di questo emendamento.

Inoltre, prevediamo il divieto di utilizzare materiali estranei alla cava per la ricomposizione

ambientale, a meno di dieci metri dalla falda acquifera.

All'articolo 18 prevediamo che per le nuove autorizzazioni e per le cave in essere, deve essere monitorata la falda acquifera sotto un profilo sia chimico che fisico, per un numero maggiore di casi rispetto a quanto previsto. Inoltre, prevediamo che le macchie boscate nelle scarpate di cave ricomposte, vengano aumentate dal 20 al 50%. Concludo questo intervento con un po' di rammarico, perché a mio avviso, non si è dato sufficientemente ascolto alle richieste dei Comuni, delle Province, delle associazioni sindacali ambientaliste, cosa questa che non si è voluto fare nemmeno con la legge approvata mercoledì scorso.

Ringrazio per il lungo lavoro svolto il gruppo di Sottocommissione prima e di Commissione poi, in particolare l'avvocato Giachetti, la struttura della seconda Commissione, con a capo la dottoressa Colucci, i funzionari della Regione, ingegner Antonello e il dottor Del Piero, l'assessore Bottacin, i colleghi della Commissione Ambiente, e in particolare i colleghi che hanno partecipato alle tante riunioni di Sottocommissione cave, infine il Presidente Calzavara.

Un doveroso ringraziamento va poi a tutti i soggetti venuti in audizione e che hanno presentato osservazioni scritte; l'ringrazio per il contributo, dato che ci ha consentito di approfondire a dovere diverse tematiche ed aspetti tecnici della normativa. Grazie."



Il consigliere Andrea Zanoni (PD)

# IL PRAC in breve

**Il Piano regionale dell'attività di cava (PRAC) rappresenta lo strumento di pianificazione per il settore estrattivo sin dagli anni ottanta. Dall'entrata in vigore dell'attuale legge in materia, la l.r. 44 del 1982, è stato predisposto un primo piano regionale nel 1987 e un secondo nel 2003, ma senza giungere mai all'approvazione di alcun piano.**

La legge vigente è quindi in esercizio da oltre trent'anni con le sue proprie norme transitorie ormai giunte al limite della loro applicabilità che rendendo urgente dotare la Regione del PRAC.

Tale esigenza è stata evidenziata anche dalle sentenze del TAR Veneto e del Consiglio di Stato n. 47/2014 e n. 273/2015 che hanno ordinato l'approvazione del PRAC entro dodici mesi e dalla sentenza TAR Veneto n. 515/2016 che ha nominando, in caso di inutile decorso di tale termine, apposito Commissario "ad acta".

La pianificazione come delineata dalla l.r. 44/1982 prevede un piano regionale dell'attività di cava e successivi due livelli di pianificazione sotto-ordinati di livello provinciale (P.P.A.C e P.P.E.) nonché una specifica procedura per l'approvazione dei piani stessi.

Il PRAC in esame è stato adottato nel 2013 seguendo criteri e procedure della L.R. 44/1982 e tenendo conto del progetto di legge n. 284/2012 in materia di cave. Alla procedura di adozione, che ha anche comportato la valutazione di oltre 10.000 osservazioni, è stata anche affiancata la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) con l'acquisizione del parere favorevole della Commissione regionale VAS n. 116 del 31.05.2014.

La mancata approvazione del PDL n. 284 e lo scadere della legislatura hanno però impedito l'approvazione del Piano e quindi, con l'avvio della X legislatura, è proseguita l'attività di pianificazione per ottemperare alle sentenze e soprattutto per dotarsi dello strumento di pianificazione del settore.

L'adozione del nuovo progetto di legge n. 153 e il tempo trascorso dall'adozione del PRAC stesso hanno comportato un necessario adeguamento di coerenza del piano con il nuovo Pdl e l'aggiornamento della quantificazione del fabbisogno di materiale di cava.

Nel 2016 è stato quindi adottato l'aggiornamento al PRAC sul quale è stata condotta una verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, conclusasi il 21.03.2017 con l'acquisizione del parere n. 37 di non assoggettabilità.

Durante l'istruttoria di coordinamento fra i Pdl n. 28 e n. 153 e la valutazione degli emendamenti e delle osservazioni acquisite in sede di audizione, è stato contemporaneamente adeguato il PRAC al nuovo assetto normativo che si veniva a delineare, ciò anche per consentire di concludere l'iter di approvazione del PRAC nel rispetto dei tempi posti dal giudice amministrativo.

**Il Piano come adeguato al testo normativo costituisce un unico livello di pianificazione, senza necessità di piani provinciali sotto-ordinati, disponendo limiti e modalità di rilascio delle autorizzazioni, disposizioni tecniche per le cave di tutti i materiali di gruppo A e di gruppo B.**

Per i materiali di gruppo A, **inerti destinati alle costruzioni** (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzioni), che rappresentano i materiali con i maggiori volumi estratti e con la maggior diffusione sul territorio regionale **è stato stimato quale fabbisogno regionale complessivo un volume di circa 80 milioni di mc in 10 anni** ed è stato attribuito al "sistema produttivo delle cave" la parte del fabbisogno che già tale sistema tende a soddisfare al netto delle fonti alternative calcolate in 25 milioni di mc per il decennio di riferimento.

Conseguentemente le cave di inerti per le costruzioni devono assicurare una produzione di 55 milioni di metri cubi.

Si è ritenuto, nei limiti delle competenze del Piano, di favorire l'utilizzo di materiali alternativi a quelli di cava, considerando un incremento delle fonti alternative di circa 2 Mmc per i rifiuti inerti da demolizioni e l'immissione di circa 6 Mmc di materiali inerti derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche, rimodulando così il fabbisogno da cave in 46 Mmc così suddivisi fra le tipologie di materiali di gruppo A:

- **sabbia e ghiai 5,6 Mmc**
- **detri 6,6 Mmc**
- **calcare per costruzioni 3,8 Mmc**

Considerando inoltre l'utilizzo, nel periodo di 10 anni, di circa il 30% delle cd riserve, ovvero dei volumi di materiale già autorizzato ed ancora disponibile in cava il fabbisogno di inerti da soddisfare con nuove autorizzazioni di cava è così ricalcolato in 12,5 Mmc così suddivisi fra le tipologie di materiali di gruppo A:

- **sabbia e ghiaia 9,5 Mmc**
- **detrito 1,0 Mmc**
- **calcare per costruzioni 2,0 Mmc**

A seguito di questa nuova articolazione delle fonti di soddisfacimento del fabbisogno complessivo di inerti è stata modificata in modo proporzionale **anche la ripartizione su base provinciale del fabbisogno di materiali inerti complessivamente provenienti da cave**, pari cioè alla somma di quelli derivanti dall'uso delle riserve e quelli derivanti dalle nuove autorizzazioni.

Tenendo conto delle necessità di **assicurare l'approvvigionamento di materiali di cava a supporto del sistema produttivo ed economico regionale e nazionale e dall'altro dell'esigenza di salvaguardia dell'ambiente** e la tutela del territorio anche limitando gli impatti sull'ambiente e sull'economia dovuti ai trasporti del materiale per lunghe percorrenze, puntando perciò per quanto possibile all'autosufficienza degli ambiti provinciali, per i materiali di gruppo A sono stati definiti:

- **ambiti estrattivi nei quali consentire l'attività di cava**
- **limiti ai quantitativi di materiale autorizzabile alla coltivazione per ambito territoriale provinciale**

Definiti gli ambiti estrattivi sulla base della presenza dei giacimenti e della assenza di vincoli assoluti, per ciascun materiale è stato determinato per ambito territoriale provinciale il soddisfacimento del fabbisogno distribuito nel territorio regionale tenendo conto del raggio di influenza.

Quindi, tenendo conto delle cd riserve presenti nell'ambito territoriale provinciale, si è pervenuti alla valutazione del volume massimo autorizzabile che, per le cave di sabbia e ghiaia, è pari a 5 Mmc per la provincia di Verona pari e a 4,5 Mmc per la provincia di Vicenza, mentre non sono previsti nuovi volumi in autorizzazione per le altre province.

Nel corso della validità del Prac il volume autorizzabile nell'ambito provinciale decresce in funzione delle autorizzazioni rilasciate e viene invece incrementato in funzione delle

## PRODUZIONE PROVINCIALE DELLE CAVE - MEDIA 2005- 2014 PER MATERIALE

PROVINCIA	SABBIA E GHIAIA		DETRITO		CALCARE COSTRUZIONI		TOTALE	
	{Mmc}	{%}	{Mmc}	{%}	{Mmc}	{%}	{Mmc}	{%}
BELLUNO			0,46	45%	0,01	2%	0,47	6%
PADOVA	0,02	0%					0,02	0%
ROVIGO								
TREVISIO	4,45	71%					4,45	57%
VENEZIA								
VERONA	1,25	20%	0,04	4%	0,08	14%	1,37	17%
VICENZA	0,54	9%	0,52	51%	0,47	84%	1,53	20%
<b>TOTALE</b>	<b>6,26</b>	<b>100%</b>	<b>1,02</b>	<b>100%</b>	<b>0,56</b>	<b>100%</b>	<b>7,84</b>	<b>100%</b>

eventuali riserve autorizzate e non estratte riattribuite all'ambito di appartenenza a seguito di decadenza, revoche e scadenze dei termini.

I volumi autorizzabili poi vengono rivisti e rivalutati sia con l'approvazione di un nuovo piano sia a seguito di revisione, **che deve avvenire almeno ogni 5 anni**, sulla scorta del risultato del monitoraggio.

Il monitoraggio, funzionale a verificare gli impatti ambientali come richiesto dalla VAS nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi, unitamente alle procedure semplificate di aggiornamento consente così di rivedere e assestare in tempi utili il piano agli impatti ambientali e alle esigenze del mercato.

All'interno degli ambiti estrattivi di sabbia e ghiaia è possibile autorizzare solo ampliamenti di cave in atto e non nuovi siti estrattivi a meno che gli stessi appartengano ad un comparto estrattivo. Ciò al fine di consolidare le attività già infrastrutturate e favorendo miglioramenti delle ricomposizioni ambientali.

Al fine di dare concreta attuazione ai principi di riduzione del consumo di suolo e di ottimale sfruttamento dei giacimenti è stata introdotta una **nuova modalità per il calcolo della massima profondità di scavo, svincolata dalla lunghezza del perimetro**

**della cava, che consente una maggiore profondità degli scavi.** È sempre e comunque confermato il divieto di estrazioni in falda.

L'assegnazione dei volumi di materiale autorizzabile è previsto con modalità tali da consentire a ogni singola cava, ma solo nel momento in cui le riserve sono ridotte, secondo due distinte modalità:

- a) per ciascuna cava **con riserve inferiori a 90.000 mc possono essere autorizzati ampliamenti fino a 300.000 mc** di materiale;
- b) per ciascuna cava con riserve che permettono la prosecuzione dell'attività estrattiva inferiore a 3 anni secondo la capacità produttiva della cava stessa, **possono essere rilasciati ampliamenti per un volume che assicuri la prosecuzione dell'attività fino a 10 anni.**

Per il primo periodo di tre anni di applicazione del piano è posto comunque un limite massimo di un milione di metri cubi per singola autorizzazione.

Per lo stesso periodo è consentita, in provincia di Treviso, pur in presenza di un volume massimo attribuito alla provincia pari a zero, il rilascio di autorizzazioni secondo la modalità a) per permettere la prosecuzione delle piccole aziende in attività con carenze di materiale disponibile al fine di tutelare la libertà di concorrenza anche in tale territorio.

Per quanto attiene agli altri due materiali di gruppo A, il Prac consente l'autorizzazione di cave, anche nuove, per il detrito negli ambiti territoriali provinciali di Belluno e Vicenza per 0,5 Mmc ciascuno e per il calcare per costruzioni negli ambiti territoriali di Vicenza per 1,75 Mmc e di Verona per 0,25 Mmc.



# VENETO 30

Periodico dell'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale del Veneto